



**REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
LUIGI PIRANDELLO DI PESARO  
F. BAROCCI DI MOMBAROCCIO**

Approvato dal Collegio Docenti del 20 gennaio con delibera n. 8  
Approvato dal Consiglio d'Istituto del 20 gennaio con delibera n. 74  
Esteso alla Scuola Sec. L. Pirandello di nuova istituzione

### **Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione**

Il presente regolamento è stato elaborato ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 24), pubblicato nella G.U. n. 293 del 18/12/2007.

Vuole essere uno strumento operativo che integra ed esplicita il regolamento dell'Istituto Comprensivo "L. Pirandello" già approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

E' stato pensato in modo particolare per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado ma, considerata l'unitarietà del progetto educativo dell'Istituto, e considerato che il POF insiste sull'importanza di un'azione educativa progressiva e graduale, può essere tenuto presente, con gli opportuni adattamenti, anche per gli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria.

Le norme che regolano i diritti e i doveri degli studenti sono ampiamente descritte nella carta dei diritti e dei doveri; si è voluto qui raccogliere le infrazioni disciplinari più frequenti e le relative sanzioni in due tabelle che sono parte integrante del presente regolamento e che fanno riferimento:

- alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuali (tabella A)
- alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B).

### **Articolo 2 - Doveri degli studenti**

Come già scritto nel regolamento d'Istituto, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento, ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

### **Articolo 3 - Sanzioni disciplinari e processo formativo**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai principi della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale, pertanto nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni hanno una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che esso non sia più commesso in futuro.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).



#### **Articolo 4 - Classificazione delle sanzioni disciplinari**

Ai sensi del DPR n. 235 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di gravità, come segue:

- a. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: si tratta delle sanzioni per le mancanze disciplinari riportate nella tabelle A e B allegate al presente regolamento;
- b. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
- c. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- d. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- e. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.

#### **Articolo 5 - Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari**

Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari non gravi e facilmente accertabili (cfr. Tabella A) sono decise dal docente, dal coordinatore del Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico, come indicato nella Tabella A.
2. Le sanzioni più gravi (cfr. Tabella B) sono decise in prima istanza dal Dirigente Scolastico; se il fatto si ripete sono decise dal Consiglio di Classe.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, per un periodo inferiore a 15 giorni, sono sempre adottate dal Consiglio di classe.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto, quando esercitano la competenza in materia disciplinare, operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

#### **Art. 6 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non superiore a 15 giorni**

Tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento sarà previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica

#### **Art. 7 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a 15 giorni**

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambi necessarie:

- ✓ Devono essere stati commessi illeciti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, fatti di natura sessuale, ecc), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ecc)
- ✓ Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.



Tali iniziative disciplinari possono essere assunte in presenza di fatti tali da richiedere da parte della scuola la comunicazione all'autorità giudiziaria. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Nel periodo dell'allontanamento superiore a 15 giorni la scuola promuoverà - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica

#### **Art. 8 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico**

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ci sono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. situazioni di recidiva nell'anno, nel caso di condotte che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

#### **Art. 9 - Condizioni per l'applicazione delle sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi**

Tali sanzione sono adottate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli articoli precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni.

Possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

#### **Articolo 10 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari gravi**

Le sanzioni disciplinari gravi (allontanamento temporaneo dello studente per un periodo inferiore o superiore a 15 giorni, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi), che sono di competenza degli organi collegiali preposti (consiglio di classe o Consiglio d'Istituto), comportano l'instaurarsi della seguente procedura:

- a. Il docente o il personale che è a conoscenza dei fatti e che intende proporre una sanzione disciplinare grave presenta al Dirigente Scolastico una richiesta scritta di convocazione dell'organo di disciplina con la proposta di sanzione ed illustrando in maniera dettagliata le motivazioni;
- b. Il dirigente scolastico convoca l'organo di disciplina che procede come segue:
  - breve istruttoria a porte chiuse dell'organo di disciplina;
  - convocazione del genitore dell'alunno;
  - eventuale audizione del genitore dello studente nei cui confronti l'organo procede;
  - esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare;
  - la decisione è subito comunicata al genitore dello studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione.

Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.



## Articolo 11 - Sanzioni disciplinari che comportano multe

Per quanto riguarda le sanzioni di carattere pecuniario si prenderanno accordi con le famiglie perché quanto dovuto venga detratto dai piccoli risparmi degli alunni.

I fondi raccolti con sanzioni pecuniarie o rimborso dei danni provocati saranno messi a disposizione del Consiglio d'Istituto e dovranno essere utilizzati

- per la sistemazione delle attrezzature o degli arredi danneggiati
- per garantire il diritto allo studio
- per l'organizzazione delle attività di prevenzione

## Articolo 12 - Modalità di applicazione

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le procedure indicate nelle tabelle allegate e descritte nel presente regolamento.

La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Il ricorso deve sempre essere presentato per iscritto.

## Articolo 13 - Modalità di trattamento dei documenti e durata della sanzione

Le sanzioni disciplinari, al pari di altre informazioni relative alla carriera dello studente, vengono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si applicherà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso esegue il suo iter fino alla conclusione.

## Articolo 14 - Ricorso all'Organo di Garanzia

Il ricorso all'Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

L'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dalla convocazione.

Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

Indirizzo dell'azione dell'Organo di Garanzia è anche quello di cercare ad una mediazione soddisfacente tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate.

Le parti interessate che per violazioni procedurali o previste dall'art. 5 comma 3 DPR249 possono fare ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia regionale.



## Articolo 15 - Composizione dell'Organo di Garanzia e designazione

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:

- 2 docenti, designati dal Consiglio d'Istituto che non siano membri del Consiglio stesso;
- 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia proposto la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente interessato dalla sanzione), la componente assente verrà sostituita da un membro supplente.

Per il periodo intercorrente tra l'approvazione del presente Regolamento e il rinnovo degli OO.CC. - nello specifico del Consiglio d'istituto previsto per ottobre-novembre 2009 - il Consiglio d'istituto in carica ha indicato nella seduta del 20 gennaio 2009 con delibera n. 77 i nominativi dei due genitori che faranno parte dell'organo di Garanzia: *Vagni Giorgio* e *Debri Livia Loredana*, genitori di alunni della classe prima.

Il Collegio dei docenti ha indicato, al contempo, nella seduta del 20 gennaio 2009 con delibera n. 9 in *Righi Vincenza* e *Boncompagni Elisa* i due docenti che faranno parte dello stesso Organo di Garanzia.

## Art. 16 - Durata e funzionamento dell'Organo di Garanzia

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica tre anni.

L'organo di garanzia è convocato senza formalità dal Dirigente Scolastico, anche tramite comunicazione telefonica o telegramma almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e comunque tenendo conto che tale organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di ricorso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché sia garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente docenti.

A tale fine vengono convocati anche i membri supplenti che hanno diritto di intervento ma non di voto in caso di presenza del membro effettivo.

L'organo di Garanzia non è collegio perfetto e vota a scrutinio palese.

Il voto di astensione e le schede bianche o nulle non hanno validità.

Il Dirigente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale.

## Art. 17 - Modalità di elezione e/o di designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia

Per l'elezione e/o la designazione dei componenti l'Organo di Garanzia si procede come segue:

- Il Consiglio d'Istituto designa i 2 docenti componenti ed un docente supplente, individuandoli tra i docenti di ruolo e che da più anni operano nell'Istituto stesso;
- I genitori vengono eletti in occasione delle elezioni del consiglio d'Istituto e rimangono in carica per tre anni;
- Per le elezioni si applicano le stesse procedure dell'elezione del Consiglio d'Istituto, ma non è necessario presentare una lista bastando la comunicazione della propria candidatura alla segreteria della scuola. Qualora durante il triennio gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'organo di garanzia il consiglio di Istituto provvederà alla surroga con i genitori risultanti primi dei non eletti. Nel caso di esaurimento dei votati, il Dirigente scolastico provvederà a convocare i rappresentanti di Classe perché eleggano nel loro ambito i membri mancanti. Quest'ultima procedura si applica -in via transitoria- per il primo organo di garanzia;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO"  
Via Nanterre, 61122 Pesaro - Tel. 0721/451638 Fax 0721/458348  
Codice Fiscale: 80006610416 - C.M. PSIC81700R  
Sito web: [icsluigipirandellopesaro.it](http://icsluigipirandellopesaro.it) - e-mail: [ic.pirandello@provincia.ps.it](mailto:ic.pirandello@provincia.ps.it)  
PEC: PSIC81700R@PEC.ISTRUZIONE.IT



- Per il subentro dei membri docenti e per la nomina dei membri supplenti, in caso di dovere di astensione, voterà il primo dei membri supplenti ovvero si applicherà la procedura della surroga del Consiglio d'Istituto.

Qualora, durante il triennio, gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'organo di garanzia, il Consiglio d'Istituto procederà alla surroga.

Nel caso non vengano presentate candidature, il Consiglio d'Istituto procederà autonomamente alla designazione dei due genitori e dei membri supplenti.

La stessa procedura si applicherà anche nel periodo intercorrente tra la conclusione di un mandato e l'elezione del nuovo Consiglio d'Istituto.

## Articolo 18 - Compiti dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia decide su:

- Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate;
- Interpretazione del presente regolamento;
- Conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia, inoltre

- Fa proposte di eventuali modifiche/integrazioni del presente regolamento.

## Articolo 19 - Pubblicità, validità e modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio d'Istituto ed è reso pubblico mediante affissione all'albo delle varie sedi dell'Istituto e mediante pubblicazione nel sito web dell'Istituto.

Eventuali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio d'Istituto, qualora situazioni particolari interne o modifiche della Legislazione nazionale lo esigano.